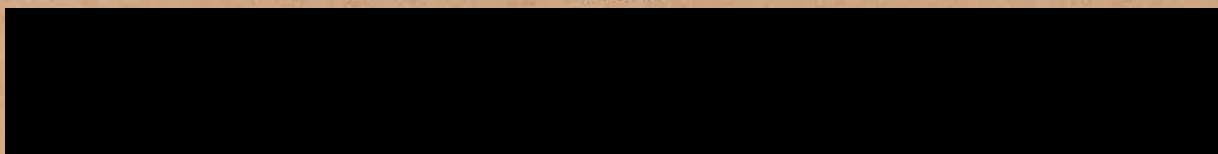




COMUNE DI AREZZO
DIPARTIMENTO ASSETTO TERRITORIO

ARCHIVIO PRATICHE EDILIZIE

Nominativo



1
1
1



Anno

1989

N. pratica

1427

ILL.MO SIG. SINDACO DEL COMUNE DI A R E Z Z O

RIPARTIZIONE EDILIZIA PUBBLICA

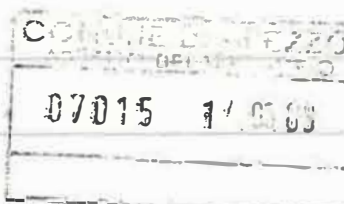
Oggetto: Legge n° 47 del 28-02-1985 art. 26 -
realizzazione di capanne per il ricovero protetto di
impianto di depurazione acque e vasche di
decantazione nonché cabina alloggiamento contatori
(vedere Circolare Ministero Lavori Pubblici n° 1918
del 16-11-1977)

Il sig. [REDACTED] nato ad

[REDACTED] nella sua qualità di
Amministratore della ditta [REDACTED]

[REDACTED] 2, ditta artigiana nel settore della
lavorazione metalli preziosi, assegnataria di un
lotto di terreno nel Comparto PIP Artigianale
Tramarino Lotto n° 29 di mq. 2.295 individuabile al
N.C.T. Comune di Arezzo Sezione Valdarno Foglio 87
particella 34, si è presentato presso il mio studio
posto in Arezzo Via Sonzo n. 27, dichiarandomi di
volere eseguire nella proprietà sopra individuata i
seguenti lavori:

Realizzazione di capanne per alloggio di impianto di
depurazione acque di lavorazione e vasche di
depurazione delle dimensioni di ml. 4,05x5,65xh max.



2,70 per la prima, ml. 1,80x1,05xh max 1,95 per la seconda e ml. 13,05x5,45xh max 2,70 per la terza; nonchè casottino per alloggiamento contatori metano di ml. 2,05x0,85xh 1,60.

Questi corpi sono tecnicamente necessari per alloggiamento impianti di depurazione e trattamento acque, anche a seguito delle nuove disposizioni vigenti in materia di depurazioni e inquinamento atmosferico secondo disposizioni U.S.L.

Il tutto come meglio risulta dall'elaborato grafico allegato, nel quale è evidenziata la posizione delle capanne all'interno del lotto di pertinenza assegnato alla ditta, come recita la Circolare Ministeriale.

Ritenendo che il suddetto lavoro in forza della Circolare citata in oggetto, rientri nei disposti dell'art. 26 della L. 47/85, visto il totale rispetto della circolare stessa, con la presente il sottoscritto geom. Pierangelo Rosi con studio in Arezzo via Isonzo nc. 27 c.f. n° RSO PNG 52B02 A390L, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Arezzo con il n° 469,

A S S E R A

che le suddette opere interne al perimetro della azienda intesa nel suo intero (fabbricati e terreno)

non sono in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati, approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, nonchè nel rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti.

Si assevera inoltre che l'immobile non è vincolato ai sensi della Legge 1089 dell'1-6-1939 e n° 1497 del 29-06-1939 e successive modificazioni ed integrazioni.

In fede.

Il Proprietario

Il Tecnico

(Geom. Pierangelo Rosi)


Arezzo, li' 10/06/1989



N.B. - Si allega:

- disegno di insieme e particolareggiato
- fotocopia Circolare Ministero LL.PP. n° 1918

N.B. - Detti volumi tecnici vengono previsti nella corte interna dell'edificio senza modificare i prospetti esterni del fabbricato



INDIVIDUAZIONE OPERE DI ORDINARIA MANUTENZIONE
CONNESSE ALL'ATTIVITA' INDUSTRIALE

Circ. Minro LLPP. 16-11-1977 n. 1918

Legge 28 gennaio 1977 n. 10 - Criteri per la individuazione delle opere di ordinaria manutenzione connesse all'attività industriale.

E' stato chiesto a questo Ministero di esprimere — nell'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento in materia urbanistica — il proprio avviso circa la estensione dei poteri comunali di controllo sull'attività edilizia, con specifico riguardo alle opere, ai manufatti e agli altri interventi di carattere edificatorio di modesta entità da realizzare nell'ambito degli impianti industriali per assicurare la funzionalità degli impianti stessi. Ciò anche in relazione ad una denunciata difformità di comportamento delle amministrazioni comunali, alcune delle quali sottoporrebbero al controllo opere che altre escluderebbero dal controllo stesso, con pregiudizio della attività aziendale, oltreché della certezza del diritto.

Questo Ministero deve, al riguardo, far presente che, vigente l'art. 31 della legge urbanistica 17-8-1942, n. 1150, sostituito dall'art. 10 della legge 6-8-1967, n. 765, era stata esaminata analoga questione; e, sulla base anche di un parere del Consiglio di Stato, era stata emanata la circolare in data 6 luglio 1973, n. 1517 — indirizzata alle SS.LL. — con la quale si esprimeva l'avviso che la licenza edilizia fosse « necessaria per tutte quelle opere di modifica degli edifici esistenti che, comunque e in qualsiasi modo, incidono apprezzabilmente sulla struttura anche interna di essi, oltre che sull'aspetto. Restano, perciò, escluse solo quelle categorie di lavori che, concernendo piccole modifiche interne, insuscettibili comunque, di incidere su tutte le parti interessate alla salvaguardia della struttura dell'edificio, possano considerarsi realizzabili indipendentemente dalla necessità di una nuova valutazione da parte dell'Autorità comunale.

Con l'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, contenente norme per l'edificabilità dei suoli — abrogato il precedente regime della licenza edilizia — « ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale » (art. 1) è stata subordinata alla concessione di edificare.

La nuova normativa ha ampliato l'ambito entro il quale il Sindaco esercita il suo controllo, nel senso che ha assoggettato alla concessione anche attività non aventi carattere edificatorio, quali, ad esempio, l'apertura di cave. Quanto agli aspetti strettamente edilizi della trasformazione del territorio, la precedente normativa era già ampiamente comprensiva: e pertanto la legge n. 10/1977 non ha modificato l'ambito di cui si è detto, ma, anzi, ha esplicitamente precisato che la concessione « non è richiesta », per le opere di manutenzione ordinaria (art. 9).

Ciò stante, questo Ministero ritiene che, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo regime dei suoli edificatori, di cui alla legge n. 10/1977, possa confermarsi l'avviso espresso quando era vigente la precedente normativa; e che, pertanto, siano da considerare esclusi dall'obbligo della concessione i « lavori concernenti piccole modifiche interne, insuscettibili di incidere sulle parti interessate alla salvaguardia della struttura dell'edificio ». Come si è, infatti, prima notato, al controllo del Sindaco — prima esercitato attraverso la licenza edilizia, ora mediante la concessione — sono sempre soggette le stesse categorie di opere edilizie: e pertanto è da ritenere che anche le categorie delle opere escluse debbano essere ancora quelle indicate nella circolare ministeriale n. 1517/1973, emanata sulla base del menzionato parere del Consiglio di Stato.

D'altra parte, l'esclusione delle opere di ordinaria manutenzione da quelle per le quali è richiesta la concessione di edificare — sancita, per la prima volta, esplicitamente dalla legge n. 10/1977 — rafforzerebbe l'avviso già espresso da questa Amministrazione, poiché tali opere consistono, appunto, in « piccole modifiche interne », che non riguardano la struttura dell'edificio.

Le osservazioni ora formulate si riferiscono, in genere, ad ogni tipo di opera di manutenzione: e pertanto riguardano anche quelle da realizzare nell'ambito degli impianti industriali.

E' appena il caso, tuttavia, di rilevare che le opere di ordinaria manutenzione non possono non avere ampiezza e caratteristiche diverse in relazione

AREZZO

LOC. **P.I.P. TRAMARINO**

ARTICOLO N°26
 LEGGE N°47 DEL 28/02/85

COMMITTENTE:

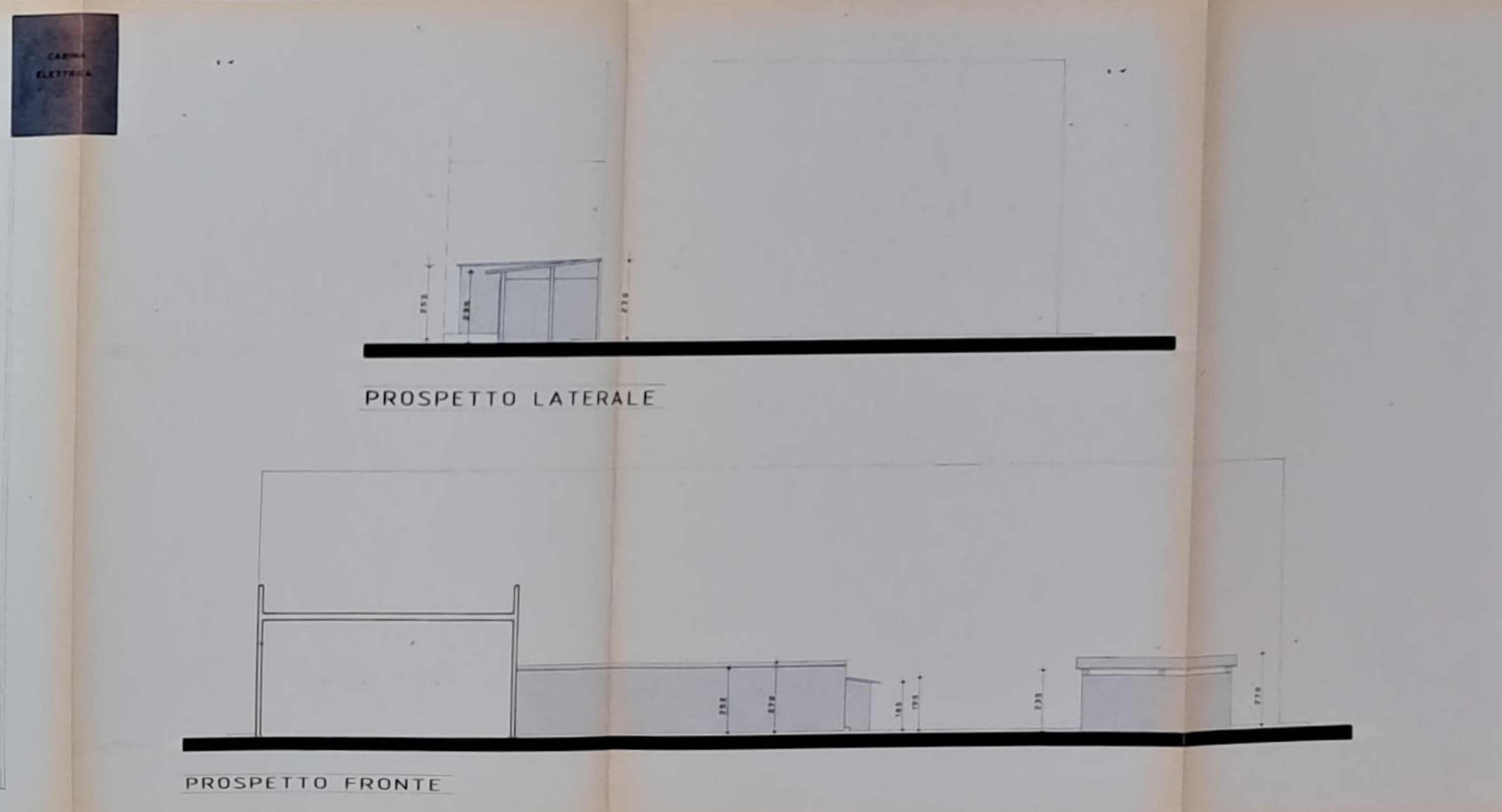
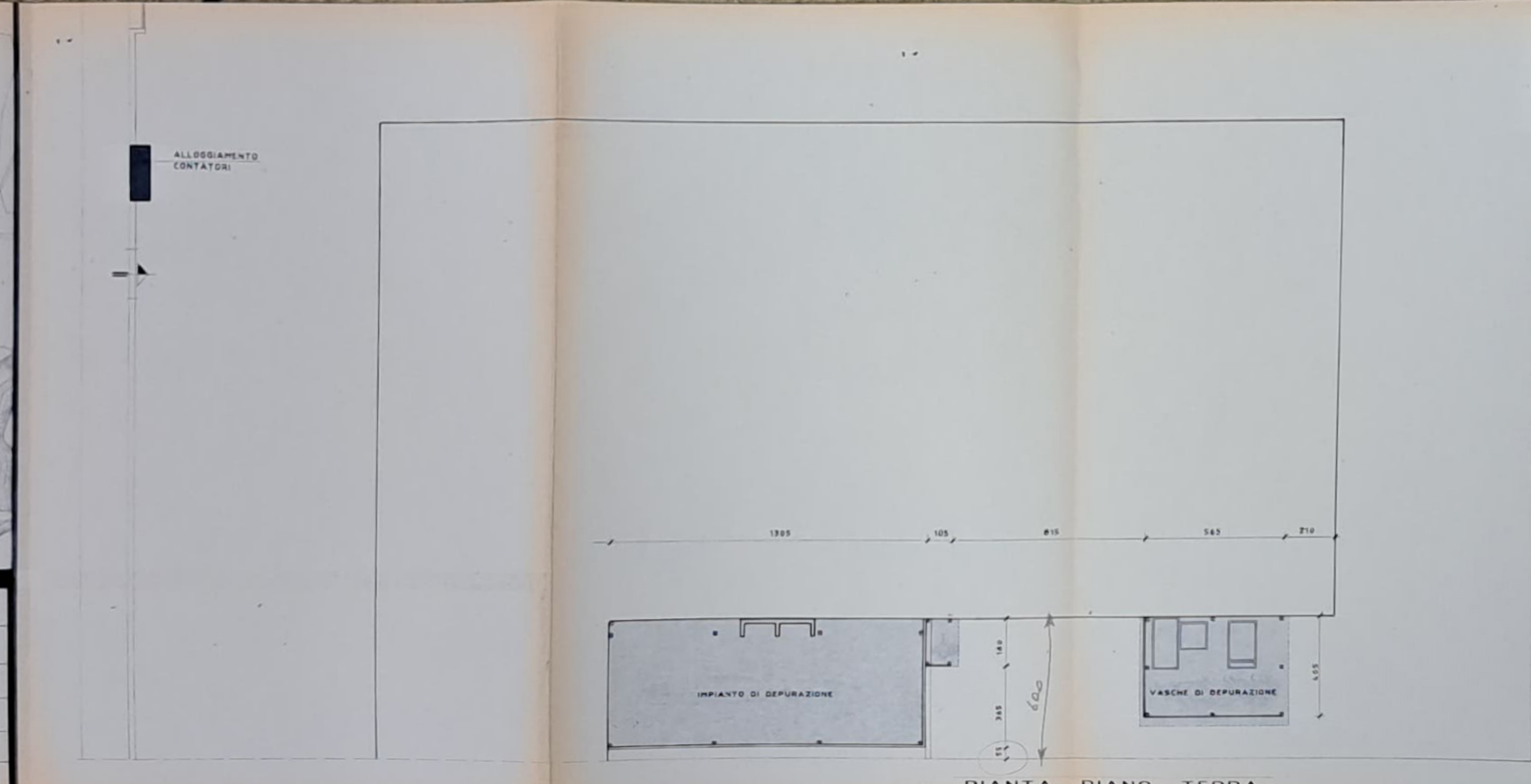
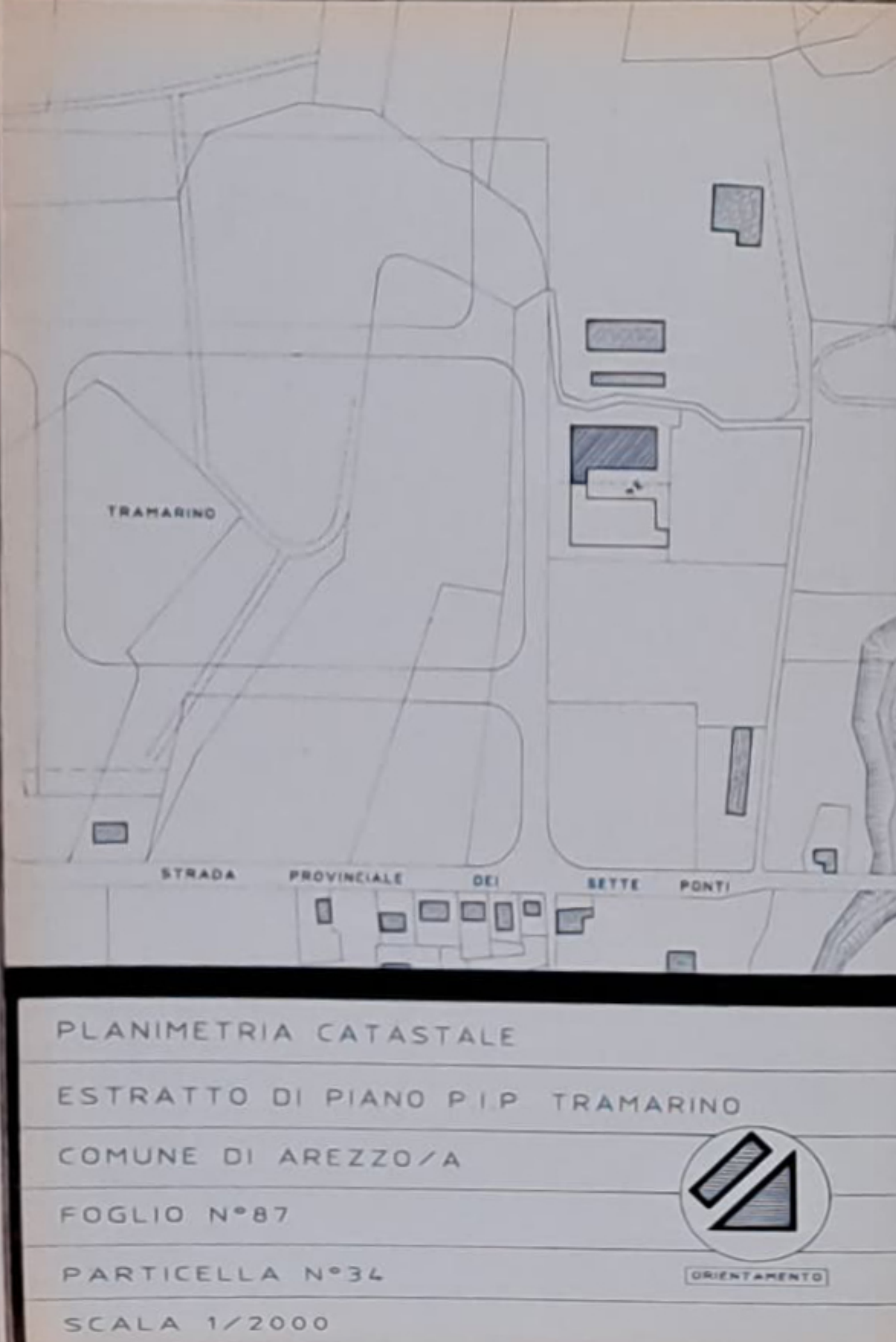
TAV.

UNICA

■ PLANIMETRIA CATASTALE
 ■ PIANTE
 ■ PROSPETTI
 ■ SCALE USATE 1/2000 1/100

STUDIO TECNICO ASSOCIATO GERVASI

AREZZO tel. 27324



COMMUNE

P.I.P. TRAMARINO

LEGGE N°47 DEL 28/02/85

COMMITTENTE :

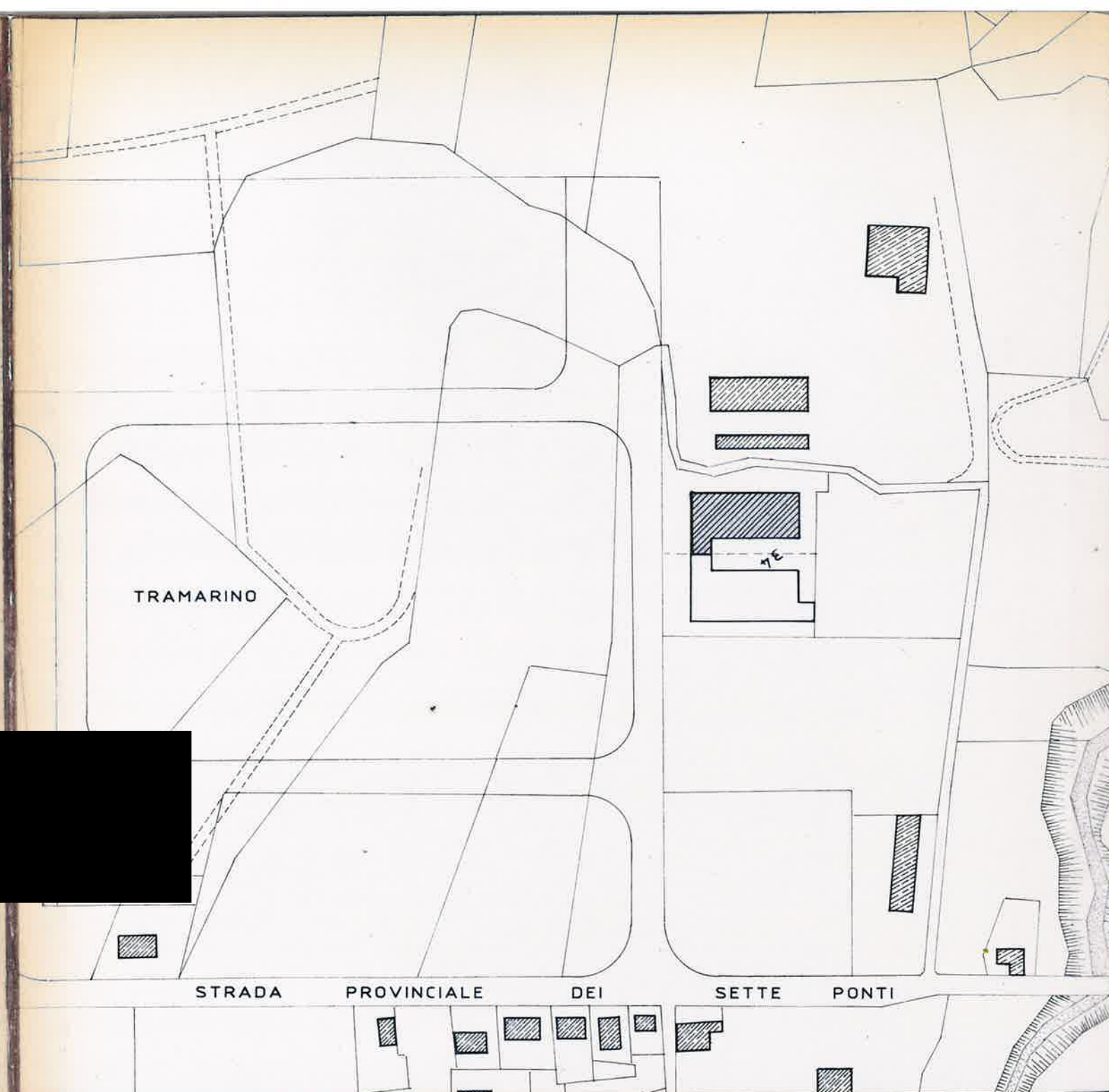
TAV.

COMUNE DI AREZZO
UFFICIO DEL REGISTRO
07015 14.01.99

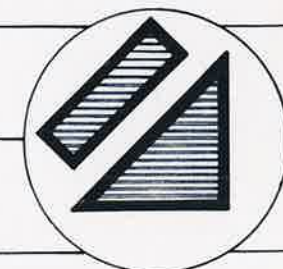
UNICA

STUDIO TECNICO ASSOCIATO GERVASI

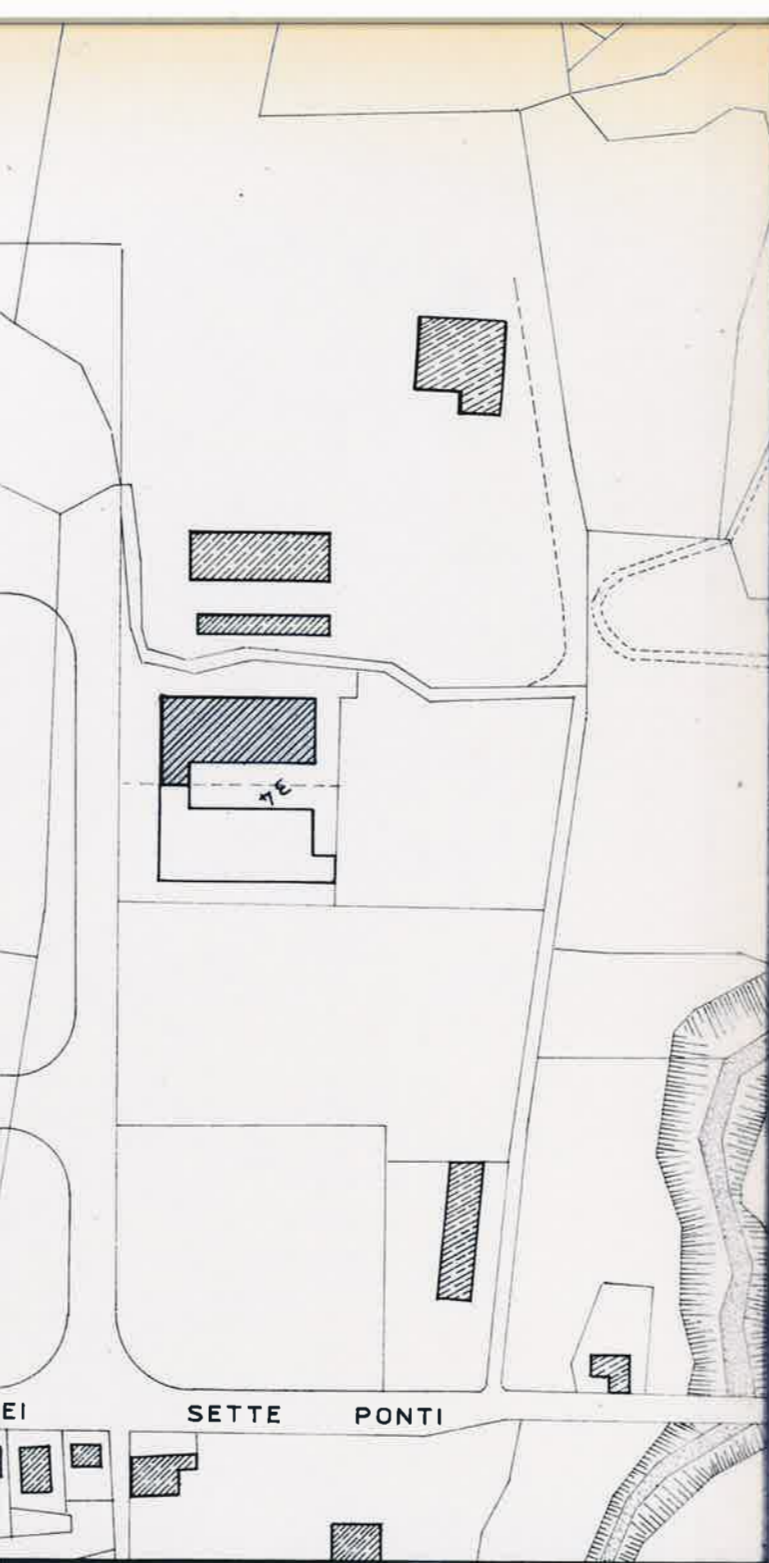
C
C
R
P



SCALA 1/2000



ORIENTAMENTO



SETTE PONTI

LE
P. TRAMARINO

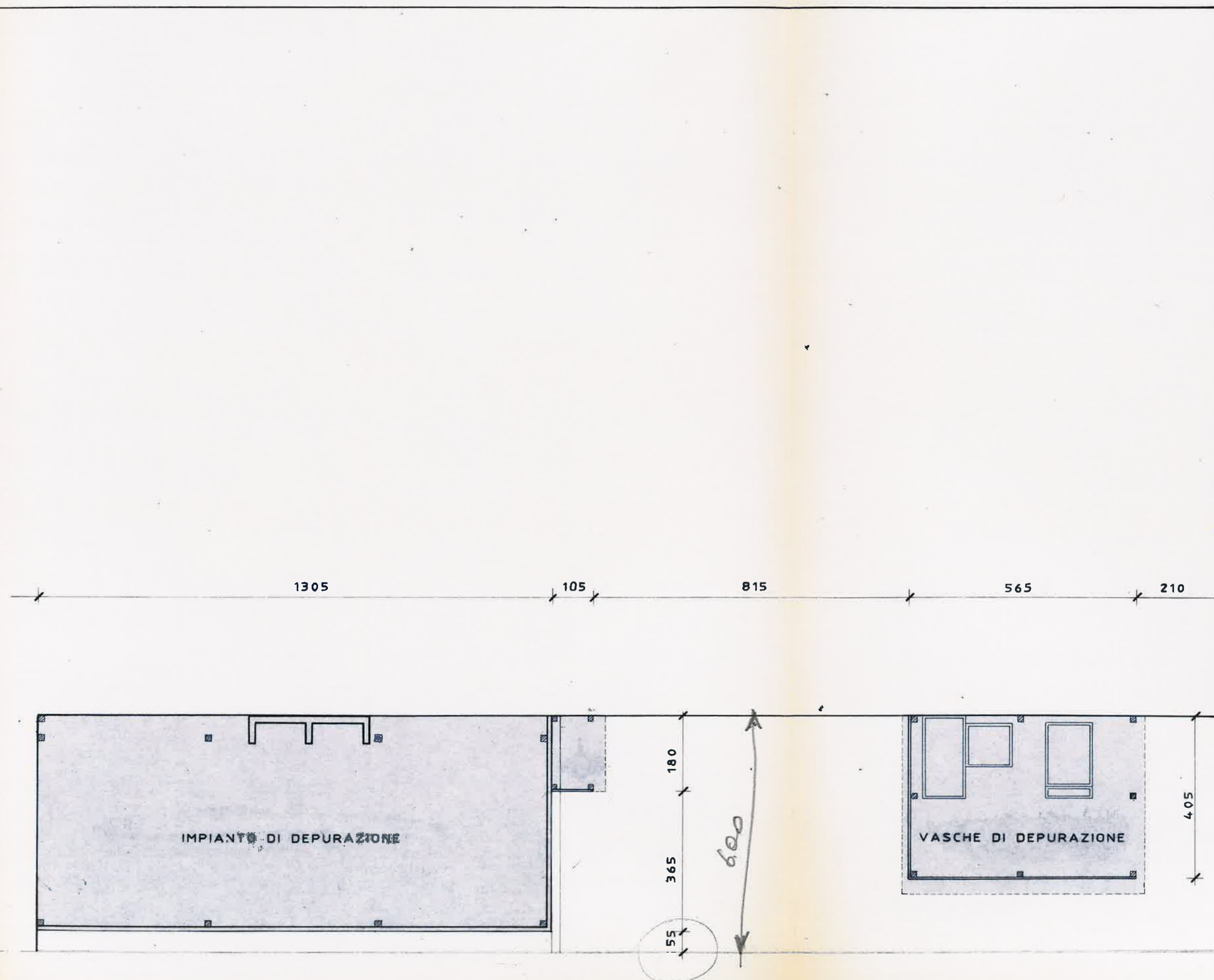


ORIENTAMENTO

ALLOGGIAMENTO
CONTATORI

130

IMPIANTO DI DEP



CABINA
ELETTRICA

252

235

PROSPETTO LATO

5 565 210

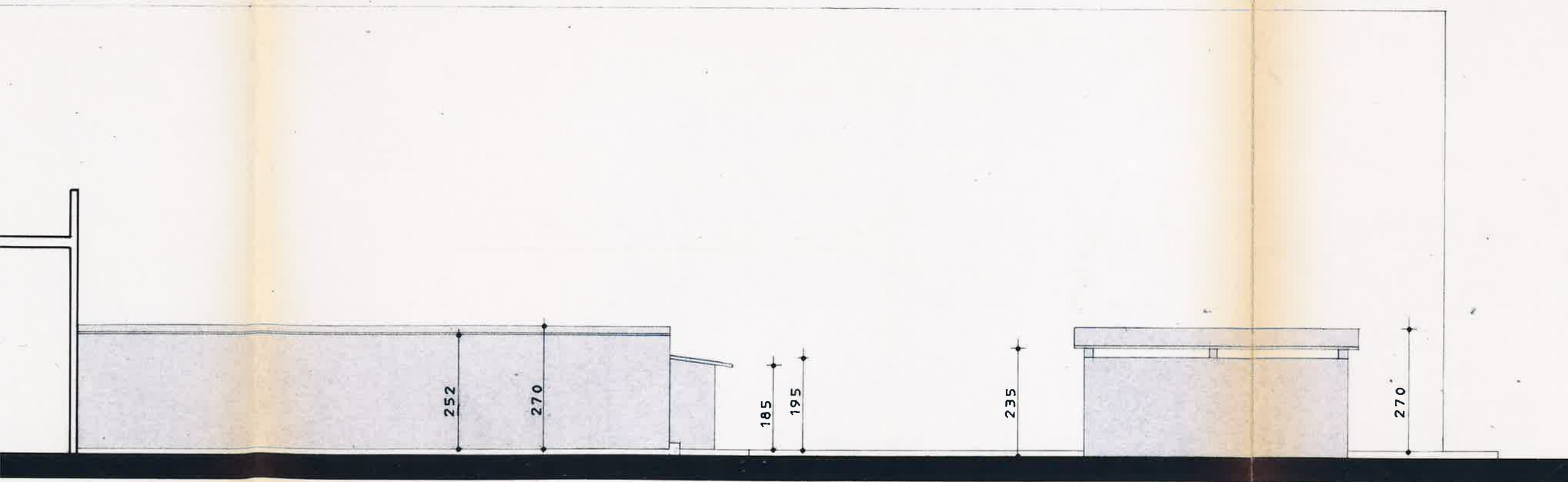
405

VASCHE DI DEPURAZIONE

PROSPETTO FRONTE



TO LATERALE



1427/89

COMUNE DI AREZZO	
032700	10 GIU 89
CAT. 6 CL. 8 FASC. 3	



ILL. MO SIG. I A R E Z Z O

RIPARTIZIONE EDILIZIA PUBBLICA

Oggetto: Legge 47 del 28-02-1985 art. 26

Realizzazione di capanne per il ricovero protetto di
impianto di depurazione acque e vasche di
decantazione nonché cabina alloggiamento contatori
(vedere Circolare Ministero Lavori Pubblici n° 1918
del 16-11-1977)

Il sig. [REDACTED]

[REDACTED] nella sua qualità di Amministratore della

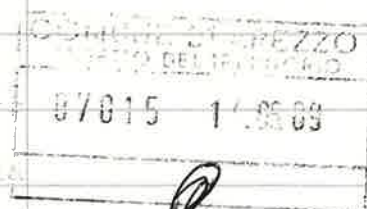
ditta [REDACTED] no

[REDACTED], ditta

artigiana nel settore della lavorazione metalli
preziosi, assegnataria di un lotto di terreno nel
Comparto PIP Artigianale Tramarino Lotto n° 29 di
mq. 2.295 individuabile al N.C.T. Comune di Arezzo
Sez.ne Valdarno Foglio 87 particella 31,

PRESENTA

a Codesta Spett.le Amministrazione una relazione a
firma del geom. Pierangelo Rosi iscritto al Collegio
dei Geometri della Provincia di Arezzo con il n° 469
e con studio in Arezzo via Isonzo no. 27 c.f.m. RSC
PNG 52B02 A390L, che assevera le opere da compiersi
che saranno iniziate il 14-06-1989.



F. A. / [signature]

Delte opere sono nel rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti.

Allega alla presente:

- relazione asseverante,
- tavola grafica in scala 1:100 dello stato previsto di realizzazione.

Distintamente.



Arezzo, li' 40/06/1989

Istruttoria

La circolare ministeriale 3357/25 chiarisce i problemi interpretativi delle norme relative alla legge 28-2-85 n°47. In particolare per quanto riguarda le "opere interne" concernenti l'edilizia industriale viene richiamata la circolare n°1918 del 16 Novembre 1977 in base alla quale sono da considerare opere interne quelle eseguite entro il perimetro degli impianti o degli stabilimenti.

Gli interventi devono servire a garantire la funzionalità degli impianti ed il loro adeguamento tecnologico, ma non devono essere in contrasto con le normative locali quali il regolamento edilizio od attuazione dei piani particolareggiati (altezze, distanzi

dai confini, deusta ecc)

Nel corso di esame non sembra
rilevante la distanza dai confini del lotto
di pertinenza e per tanto è ritenuto
procedere alla ulteriore verifica della
deusta edilizia.

Resta da valutare se la deroga può essere
consentita trattandosi di "edilizia Tecnica".

17 Giugno 1989 *Ulf*

Roma - Tel. Polizia e Zecca dello Stato - R.V.

Bollo dell'Ufficio di distribuzione o di pagamento.

Firma dell'incaricato della distribuzione o del pagamento

Dichiaro di aver ricevuto quanto suindicato il 21/6/89

AREZZO A.D. 1989

Indirizzo a: [redacted]

Assicurata ☐ Pacco ☐ Raccomandata ☒ Vaglia ☐ del: della:

Spedito il 29/06/89

N. 5011



COMUNE DI AREZZO

Dipartimento Assetto del Territorio
Edilizia Pubblica

Prot. N. 32700

Addi 19/06/89

Div. Sez.

Cat. 10 Classe 8 Fasc. 3

Risp. alla nota n.

Al Geom. Rosi Pierangelo

del.

Allegati N.

Via Isonzo, 27

OGGETTO: Art. 26 L. 47/85

Pratica edilizia n° 1427/89

AREZZO

In relazione alla comunicazione inoltrata dalla S.V. in data 10.06.89, relativamente alla costruzione di capanne per ricovero impianti di depurazione nonché edicola per alloggi contatori, adiacente al fabbricato produttivo posto in Via del Gavardello, 61/A, si segnala, in base a quanto presentato, che alcune opere da eseguire non sono classificabili tra quelle previste dall'art. 26 della legge 28/2/85 n° 47.

Pertanto si invita la S.V. a presentare istanza edilizia ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Edilizio, per l'esecuzione delle opere previste sugli elaborati presentati con relative schede USL.

Si fa presente che non può darsi corso ai lavori senza la presentazione di quanto sopra richiesto, in caso di inosservanza saranno applicate le sanzioni di legge.

IL SINDACO





AMMINISTRAZIONE

P. T.

AVVISO DI RICEVIMENTO
O DI RISCOSSIONE

DA RESTITUIRE A:

*Comune di Arezzo
Ufficio Edilizia Pubblica*N.B. - Il mittente è pregato di
apportare chiaramente su entrambe
le facciate le indicazioni richieste

VIA

52100

C.A.P.

Arezzo

LOCALITÀ

AR

SIGLA PROV.

AREZZO

In relazione alla comunicazione inoltrata dalla S.V. in data 10.06.89, relativamente alla costruzione di capanne per ricovero impianti di depurazione nonché edicola per alloggi contatori, adiacente al fabbricato produttivo posto in Via del Gavardello, 61/A, si segnala, in base a quanto presentato, che alcune opere da eseguire non sono classificabili tra quelle previste dall'art. 26 della legge 28/2/85 n° 47.

Pertanto si invita la S.V. a presentare istanza edilizia ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Edilizio, per l'esecuzione delle opere previste sugli elaborati presentati con relative schede USL.

Si fa presente che non può darsi corso ai lavori senza la presentazione di quanto sopra richiesto, in caso di inosservanza saranno applicate le sanzioni di legge.

IL SINDACO





COMUNE DI AREZZO

Dipartimento Assetto del Territorio
Edilizia Pubblica

Prot.N. 32700

Addi 19/06/89

Div. Sez.

Cat. 10 Classe 8 Fasc. 3

Risp. alla nota n.

del

Allegati N.

OGGETTO: Art.26 L.47/85

Pratica edilizia n°1427/89

Al Geom. Rosi Pierangelo

Via Isonzo,27

AREZZO

In relazione alla comunicazione inoltrata dalla S.V. in data 10.06.89, relativamente alla costruzione di capanne per ricovero impianti di depurazione nonchè edicola per alloggio contatori, adiacente al fabbricato produttivo posto in Via del Gavardello,61/A, si segnala,in base a quanto presentato, che alcune opere da eseguire non sono classificabili tra quelle previste dall'art.26 della legge 28/2/85 n°47.

Pertanto si invita la S.V. a presentare istanza edilizia ai sensi dell'art.9 del Regolamento Edilizio, per l'esecuzione delle opere previste sugli elaborati presentati con relative schede USL.

Si fa presente che non può darsi corso ai lavori senza la presentazione di quanto sopra richiesto, in caso di inosservanza saranno applicate le sanzioni di legge.

IL SINDACO

